



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 ottobre 2008
(OR. fr)**

13779/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0184 (CNS)**

**RECH 299
USA 38**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 30 settembre 2008

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 581 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.9.2008
COM(2008) 581 definitivo

2008/0184 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la
Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Washington il 5 dicembre 1997, è entrato in vigore il 14 ottobre 1998. L'articolo 12, lettera b), dell'accordo dispone quanto segue: "Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. Fatto salvo il diritto delle Parti di rivedere l'accordo nel corso dell'ultimo anno di ogni quinquennio, l'accordo può essere ulteriormente prorogato, con eventuali modificazioni, di quinquennio in quinquennio mediante accordo scritto tra le Parti".
2. Con decisione 2004/756/CE del Consiglio, del 4 ottobre 2004¹, l'accordo è stato rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni con effetto a decorrere dal 14 ottobre 2003. L'accordo è valido fino al 13 ottobre 2008.
3. È nell'interesse della Comunità prorogare il contratto per continuare a favorire la cooperazione scientifica e tecnologica con gli Stati Uniti d'America nelle aree prioritarie comuni che portano vantaggi socioeconomici ad entrambe le Parti.
4. Le Parti hanno confermato il loro interesse a prorogare l'accordo nelle conclusioni dell'ultimo incontro del gruppo consultivo paritetico istituito ai sensi dell'accordo stesso (tenutosi a Washington il 19-20 febbraio 2008).
5. Il contenuto materiale dell'accordo prorogato sarà identico al contenuto materiale dell'accordo attuale, ad eccezione di alcune modifiche di carattere tecnico apportate per aggiornare l'ambito di applicazione dell'accordo in conformità al Settimo programma quadro comunitario di ricerca (7° PQ). Si tratta principalmente dell'aggiunta della ricerca spaziale e nel settore della sicurezza all'elenco dei settori di attività in cooperazione.
6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione invita il Consiglio:
 - ad approvare, per conto della Comunità, previa consultazione del Parlamento europeo, la proroga per un ulteriore periodo di cinque anni dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America;
 - ad autorizzare il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprimere il consenso della Comunità ad esserne vincolata.

¹ GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 5.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 13 ottobre 1998⁴, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America.
- (2) L'articolo 12, lettera b), dell'accordo dispone quanto segue: "Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. Fatto salvo il diritto delle Parti di rivedere l'accordo nel corso dell'ultimo anno di ogni quinquennio, l'accordo può essere ulteriormente prorogato, con eventuali modificazioni, di quinquennio in quinquennio mediante accordo scritto tra le Parti".
- (3) Con decisione del 4 ottobre 2004⁵, il Consiglio ha rinnovato l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni con effetto a decorrere dal 14 ottobre 2003.
- (4) Le autorità degli Stati Uniti d'America hanno informato i servizi della Commissione che avrebbero accolto con favore la proroga del suddetto accordo per ulteriori cinque anni. Una proroga in tempi rapidi sarebbe pertanto nell'interesse di entrambe le Parti.
- (5) Il contenuto materiale dell'accordo rinnovato sarà identico al contenuto materiale dell'accordo valido fino al 13 ottobre 2008, ad eccezione di una modifica di carattere tecnico che consiste principalmente nell'aggiunta della ricerca spaziale e nel settore della sicurezza all'elenco dei settori di attività in cooperazione, in conformità al Settimo programma quadro comunitario di ricerca (7° PQ).

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35.

⁵ GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 5.

- (6) La proroga dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo che proroga per un ulteriore periodo di cinque anni l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, il cui articolo 4 è modificato come indicato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome della Comunità, notificherà al governo degli Stati Uniti d'America il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo prorogato.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Testo modificato dell'articolo 4 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

Articolo 4

Settori di attività in cooperazione

- (a) Le attività di cooperazione ~~si svolgono nei~~ possono comprendere i settori seguenti:
- ambiente (compresa la ricerca sul clima);
 - biomedicina e sanità (compresa la ricerca sull'AIDS, le malattie infettive e l'uso di stupefacenti);
 - agricoltura;
 - scienze della pesca;
 - ricerca ingegneristica;
 - energia non nucleare;
 - risorse naturali;
 - scienze dei materiali (comprese le nanotecnologie) e metrologia;
 - tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - telematica;
 - biotecnologia;
 - scienze e tecnologie marine;
 - ricerca nel campo delle scienze sociali;
 - trasporti;
 - ricerca nel settore della sicurezza;
 - ricerca spaziale;
 - politica scientifica e tecnologica, gestione, formazione e mobilità dei ricercatori.
- (b) Le Parti possono modificare il presente elenco su raccomandazione del gruppo consultivo paritetico di cui all'articolo 6, secondo le rispettive procedure vigenti.
- (c) Le Parti possono condurre congiuntamente attività in cooperazione con terzi.

1. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA NOME DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Supporto strategico e coordinamento in particolare per le direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

I costi connessi all'attuazione dell'accordo (workshop, seminari, riunioni, ecc.) verranno addebitati alle linee amministrative dei programmi specifici del Programma quadro della Comunità europea (xx.01.05.03).

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Periodo di cinque anni, prorogabile mediante accordo reciproco tra le Parti come previsto all'articolo 12 dell'accordo.

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
08.01.05.03	Spese non obblig.	Stanz. non dissoc. ⁶	No	Si	Si	No 1a

⁶ Gli stanziamenti non dissociati sono indicati in seguito come "SND".

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2008	2009	2010	2011	2012		Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	--	--------

Spese operative⁷

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a							
Stanziamenti di pagamento (SP)		b							

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento⁸

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110		0,550
---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c							
Stanziamenti di pagamento		b+c							

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento⁹

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d							
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e							

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e							
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e							

⁷ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

⁸ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

⁹ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno	n+1	n+2	n+3	n+4	Anno n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹⁰ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] ¹¹
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione delle entrate	Δ						

¹⁰ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

¹¹ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2008	2009	2010	2011	2012	
Totale risorse umane						

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

La presente decisione consentirà a entrambe le Parti di continuare a promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il presente accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, della reciproca possibilità di svolgere attività di cooperazione quali bandi comuni o coordinati di presentazione di proposte per progetti comuni, di accesso ai rispettivi programmi ed attività attinenti all'accordo, dell'effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La proposta prevede anche missioni di esperti e di funzionari dell'UE e l'organizzazione di laboratori, seminari e riunioni nella Comunità europea e negli Stati Uniti. Le attività di cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia nell'ambito di quest'accordo completano e sostengono altre attività della Comunità relative agli USA.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

La presente decisione dovrebbe consentire tanto agli Stati Uniti d'America quanto alla Comunità europea di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti mediante i loro specifici programmi di ricerca. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell'industria e dei cittadini.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Gestione centralizzata

x Diretta da parte della Commissione

Indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

1 con Stati membri

1 con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni condotte nel quadro dell'accordo di cooperazione, che sarà a sua volta oggetto di una valutazione regolare congiunta da parte della Comunità e degli Stati Uniti. Questa valutazione include:

- a) indicatori di efficacia prescelti
 - numero di missioni e riunioni;
 - numero dei diversi campi delle attività di cooperazione;
- b) raccolta di informazioni:

basata sulle informazioni provenienti dai programmi specifici del programma quadro e sulle informazioni fornite dagli Stati Uniti al gruppo consultivo paritetico previsto dall'accordo;

- c) la Commissione valuterà le azioni coperte da tale partecipazione prima della fine del quinquennio di attuazione.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La Commissione valuterà le azioni contemplate dall'accordo di cooperazione prima della fine del quinquennio di attuazione.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Per la Comunità, la decisione di rinnovare l'accordo è basata su valutazioni positive delle DG RTD/INFSO/JRC dei vantaggi per i partecipanti europei alle attività di cooperazione con i partner statunitensi, rilevati in particolare tramite incontri regolari del gruppo di lavoro e del gruppo consultivo paritetico.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Le Parti valuteranno annualmente l'applicazione dell'accordo nelle riunioni del gruppo consultivo paritetico di cui all'articolo 6. La proroga del presente accordo sarà sottoposta alla valutazione di entrambe le Parti.

7. MISURE ANTIFRODE

Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della Parte sottoposta all'audit. La Comunità sceglie liberamente questi ultimi, curando di evitare eventuali conflitti di interessi che possano essere indicati dalla parte oggetto dell'audit.

In relazione allo svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità europee e, qualora dovessero emergere irregolarità, l'adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate.

Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99.

In particolare, i contratti devono prevedere i seguenti punti:

- l'introduzione di clausole contrattuali specifiche volte a tutelare gli interessi finanziari della CE attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;
- lo svolgimento di controlli amministrativi nell'ambito delle misure antifrode, conformemente ai regolamenti (CE) nn. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999;
- l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità dolose o colpose nell'attuazione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, con meccanismo di "lista nera";
- una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l'esecuzione forzata di eventuali provvedimenti di recupero, ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE.

Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un audit interno e un programma di controllo concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; un audit interno sarà realizzato dall'unità "Audit interno" della DG Ricerca; e ispezioni in loco condotte dalla Corte dei conti dell'UE.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanzamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale								
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ¹²																
Azione 1																
Risultato 1																
Risultato 2																
Azione 2																
Risultato 1																
Totale parziale obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO 2																
Azione 1																
Risultato 1																
Totale parziale obiettivo 2																
OBIETTIVO OPERATIVO n																
Totale parziale obiettivo n																
COSTO TOTALE																

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Numero e tipo di risorse umane

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2008	2009	2010	2011	2012	
Funzionari o agenti temporanei ¹³ (XX 01 01)	A*/AD	1	1	1	1	1	
	B*, C*/AST						
Personale finanziato ¹⁴ con l'art. XX 01 02							
Altro personale ¹⁵ finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		1	1	1	1	1	

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

La gestione dell'accordo comporterà missioni e la partecipazione a riunioni da parte di esperti e funzionari dell'UE e degli Stati Uniti.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio	2008	2009	2010	2011	2012		TOTAL E

¹³ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁴ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁵ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

(numero e denominazione)							
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ¹⁶							
Altra assistenza tecnica e amministrativa	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110		0,550
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							
	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110		0,550

Per l'organizzazione di seminari, conferenze e workshop intesi a promuovere lo scambio di informazioni e migliorare la cooperazione scientifica tra gli Stati Uniti e la CE.

Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)						
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)						

¹⁶ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Importo indicato sulla base del costo annuo di un funzionario (tutte le categorie), ad esempio:

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	2008	2009	2010	2011	2012	-	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ¹⁷							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

¹⁷ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.